



Carta Etica dell'OSS

A CURA DELLA

Federazione delle Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie Migep

E del

Sindacato Professionale Human Caring Sanità SHC OSS



**COSTITUISCE UN PUNTO DI
RIFERIMENTO NELL'ESERCIZIO QUOTIDIANO
DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE**

Sede sociale via Case Francesco 15 Premia

cell. 3318672871 E-mail migep2001@libero.it



Carta Etica

La Carta Etica è il documento attraverso il quale la Federazione MIGEP e il Sindacato SHC rendono espliciti i valori, i principi e le responsabilità che orientano l'agire dell'Operatore Socio Sanitario e delle altre figure e professionalità che operano nell'ambito sanitario, sociosanitario e assistenziale con analoghe finalità professionali e assistenziali, nel rispetto delle specifiche competenze, responsabilità e identità professionali. Nasce da un percorso di confronto e dalla convinzione che l'Operatore Socio Sanitario e le altre professionalità interessate debbano potersi riconoscere in principi etici condivisi, capaci di rafforzarne l'identità, la consapevolezza, il senso di appartenenza e il rispetto reciproco. La Carta non costituisce un Codice Deontologico nazionale e non si sostituisce alle competenze attribuite dalla legge alle Istituzioni o agli organismi professionali competenti. Rappresenta uno strumento di riferimento volontario per coloro che vi aderiscono, volto a orientare comportamenti consapevoli e responsabili nell'esercizio delle rispettive attività. L'evoluzione delle professionalità e l'acquisizione di ulteriori qualificazioni o competenze non modificano i principi fondamentali di responsabilità, correttezza, rispetto dei propri limiti, riconoscimento delle competenze altrui e tutela della persona che devono orientare l'agire di ciascun operatore. Al centro della Carta vi è la persona nella sua globalità, con i suoi bisogni, la sua dignità, i suoi diritti e la sua autonomia, insieme alla responsabilità di ciascun operatore di contribuire, nell'ambito delle proprie competenze, a un'assistenza appropriata, sicura e rispettosa.

Titolo 1 Disposizioni Fondamentali

Principi Generali

Lo spirito e i principi contenuti nella Carta Etica sono ispirati alla vita, alla dignità, ai diritti dell'uomo, all'universalità dell'assistenza e ai doveri che regolano l'agire degli Operatori Socio Sanitari e delle altre figure e professionalità cui la Carta è rivolta.

La Carta Etica costituisce un punto di riferimento nell'esercizio quotidiano dell'attività professionale, favorendo la collaborazione e l'impegno di tutti gli operatori all'educazione, al mantenimento e al recupero della salute dell'individuo.

Art. 1 Promuovere la salute e Prevenire la malattia e Ristabilire la salute e Alleviare la sofferenza

1.1 I bisogni assistenziali sono universali, fanno parte integrante del rispetto della vita, della dignità e dei diritti dell'uomo.

1.2 Il singolo operatore deve esercitare la propria attività con responsabilità e consapevolezza, nel rispetto delle competenze, dei limiti professionali e dell'autonomia riconosciuti dal proprio profilo e dalla normativa vigente.

1.3 La deontologia professionale è l'insieme dei principi etici e delle regole di comportamento che orientano l'agire professionale nel rispetto della persona, delle responsabilità e delle competenze proprie di ciascun operatore.



1.4 L'inosservanza della presente Carta Etica nuoce non solo al prestigio professionale, ma anche all'immagine della comunità degli operatori cui essa è rivolta.

1.5 Le categorie devono esercitare la propria professione con finalità legate al rispetto della persona umana, indipendentemente dalla nazionalità, razza, idee politiche, sesso, condizione sociale, cultura e religione.

1.6 Nell'esercizio delle sue funzioni, il singolo deve mantenere dei rapporti improntati al regolare adempimento dei propri doveri e alla dignitosa tutela dei propri diritti

Titolo II – Doveri Deontologici

Art. 2 - Ambito di applicazione e soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni

1. I principi e i valori contenuti nella presente Carta Etica sono rivolti a tutti gli Operatori Socio Sanitari e, più ampiamente, alle altre figure e professionalità che operano nell'ambito sanitario, sociosanitario e assistenziale con analoghe finalità professionali e assistenziali, nel rispetto delle specifiche competenze, responsabilità e identità professionali.
2. La Carta costituisce un riferimento etico liberamente adottabile da tutti coloro che ne condividono i principi e i valori. Per gli associati alla Federazione MIGEP e al Sindacato SHC, l'adesione comporta altresì l'impegno al rispetto della Carta nell'ambito del rapporto associativo.

Art. 3 - Dovere di diligenza, competenza e aggiornamento professionale

1. Gli operatori devono svolgere l'attività professionale con la massima diligenza possibile, e comunque adeguata alla necessità del caso concreto, tanto nella scelta quanto nell'esecuzione dell'attività, così come nell'uso degli eventuali mezzi tecnici all'uopo necessari.
2. Gli operatori devono svolgere l'attività professionale nei limiti delle competenze proprie della professione e sulla base degli studi acquisiti.
3. È fatto obbligo di curare l'aggiornamento professionale in modo adeguato e proporzionato alle esigenze dell'attività svolta e alle problematiche affrontate, quale elemento essenziale per il mantenimento e lo sviluppo delle competenze professionali.
4. Con l'iscrizione alla Federazione MIGEP e al Sindacato SHC, gli operatori assumono gli obblighi di formazione e aggiornamento previsti dai rispettivi Statuti e regolamenti.

Art. 4 – Dovere di lealtà, correttezza, probità, integrità e decoro

1. Gli operatori devono conformare il proprio comportamento a irreprensibili principi e criteri di lealtà nei confronti di chi si avvale della loro professionalità, dei colleghi e di qualsiasi altro soggetto con cui entrino in contatto nell'ambito della propria professione.
2. In particolare, l'agire professionale deve essere improntato a criteri di correttezza e probità e rivolto alla tutela dei soggetti affidati all'operatore.
3. Gli operatori hanno inoltre il dovere di conformare ogni proprio comportamento anche estraneo alla sfera professionale, a criteri d'integrità e decoro.



Art. 5 - Dovere di riservatezza

- 1 - Gli operatori devono mantenere la più rigorosa riservatezza sull'identità delle persone che si avvalgono della loro professionalità, sulle loro condizioni psicofisiche e su ogni altro dettaglio inerente i rapporti con le persone stesse. Devono osservare il segreto professionale, sempre che ciò non pregiudichi la loro moralità, non rechi danni a terzi e non intralci il corso della giustizia.
- 2 - Sono fatti salvi gli eventuali obblighi di comunicazione derivanti dalla legge penale

Titolo III – Rapporti con i colleghi e con l'associazione Migep e il Sindacato Shc

Art. 6 – Dovere di correttezza, collaborazione e lealtà. Dovere di osservanza di norme e provvedimenti

- 1 - Non devono esprimersi sull'operato di altri colleghi, in presenza di utenti estranei e al di fuori degli organismi associativi, ma assicurano il servizio d'assistenza all'individuo e alla comunità, coordinando la loro attività con le persone che operano nel campo della salute.
- 2 Il singolo/a non deve esercitare un'attività incompatibile con la propria professione, per non ledere la propria dignità personale e della categoria a cui appartiene, ma adempie al suo dovere professionale con scienza e coscienza, persuaso e conscio di essere un operatore della salute, sia che esso presti servizio nel settore pubblico o privato.
- 3 - I rapporti con i colleghi di lavoro devono essere basati sul rispetto reciproco, ogni contrasto deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e correttezza.
- 4 Ogni singolo operatore deve collaborare con l'equipe per creare le migliori condizioni lavorative ed assistenziali, garantendo all'ammalato di vivere la sua degenza e precarietà di salute con serenità e dignità.
- 5 Gli operatori iscritti alla Federazione Migep e al Sindacato Shc hanno il dovere di osservanza degli Statuti, dei regolamenti e dei provvedimenti della Federazione migep e del sindacato shc.
- 6 Il Consiglio Nazionale o il Presidente Nazionale, secondo quanto previsto dagli Statuti della Federazione MIGEP e del Sindacato SHC, possono disporre, a titolo di misura amministrativa non disciplinare, la cancellazione dall'elenco o dal Registro Nazionale degli Operatori Socio Sanitari:

1) quando sia venuto meno uno dei requisiti per l'iscrizione previsti dagli Statuti, fatti salvi i casi di radiazione;

2) quando il soggetto già iscritto, pur avendo manifestato l'intenzione di rinnovare l'iscrizione, non abbia effettuato i versamenti previsti.

7. La cancellazione ha effetto dal momento della notifica all'interessato, il quale, entro quindici giorni, può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri, che decide dopo aver sentito l'interessato, qualora ne abbia fatto richiesta.



Titolo IV – Rapporti Con Le Istituzioni

Art. 7 – Tutela della persona e responsabilità professionale

1. La Federazione MIGEP e il Sindacato SHC promuovono, nei confronti della persona e della collettività, la qualificazione, la competenza e la responsabilità degli operatori, ponendo al centro la tutela della dignità, dell'integrità, della sicurezza e dei diritti della persona assistita.
2. Le condotte contrarie ai principi etici e deontologici della professione, e in particolare quelle che possano arrecare pregiudizio alla dignità, all'integrità, alla sicurezza o ai diritti della persona assistita, costituiscono motivo di richiamo ai principi e ai doveri contenuti nella presente Carta Etica.
3. Nei casi di particolare gravità, restano ferme le eventuali segnalazioni alle autorità o agli organismi competenti, secondo quanto previsto dalla legge.

Titolo V . Rapporti con gli esercenti di altre professioni e con i collaboratori

Art. 8 Nella gestione dei rapporti con esercenti di altre professioni si propone con correttezza, lealtà e rispetto di tutte le norme di legge, nonché di tutti i provvedimenti di autorità pubbliche che dettino disposizioni a riguardo

Art. 9 L'operatore collabora, ove richiesto, nell'ambito delle proprie competenze e senza prevaricare le competenze altrui. Riconosce la competenza e la preparazione dei colleghi con i quali è chiamato a collaborare, ne favorisce lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e della cultura professionale e non ostacola, in alcun modo, l'evoluzione e il progresso professionale degli altri operatori. Evita altresì ogni atteggiamento concorrenziale che travalichi i limiti della correttezza e del rispetto reciproco.

Art. 10 – Per i soggetti non associati alla Federazione MIGEP o al Sindacato SHC che abbiano liberamente aderito alla presente Carta Etica, l'accertata violazione dei suoi principi può comportare, in relazione alla gravità della condotta, un richiamo formale al rispetto dei principi etici e deontologici e, nei casi di maggiore gravità, la cessazione del riconoscimento dell'adesione alla Carta, secondo modalità definite dagli organismi competenti, senza che ciò costituisca sanzione disciplinare professionale o associativa.

Titolo VI – sanzioni disciplinari e misure cautelari

Art. 11 Sanzioni disciplinari e misure cautelari

1. Per gli associati alla Federazione MIGEP e al Sindacato SHC, le sanzioni disciplinari previste dalla presente Carta Etica sono dirette a sanzionare l'accertata violazione dei suoi principi e delle sue disposizioni, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti.
- 2 - Le misure cautelari sono intese a prevenire, limitare o impedire la protrazione del verificarsi di pregiudizi e danni, di qualunque genere, connessi con l'esistenza, a carico dell'operatore, di un procedimento penale o di un procedimento disciplinare.



3 - I principi della presente Carta Etica sono rivolti ai soggetti individuati dall'Art. 2.

Art. 12 Censura

- 1 - La Censura è sanzione disciplinare consistente nel biasimo formale all'operatore per un suo comportamento contrario alle norme deontologiche e nell'ammonimento a mantenere, per il futuro, una condotta scrupolosamente ossequiente alle regole di comportamento professionale
- 2 - La censura è irrogata mediante comunicazione scritta in forma di raccomandata

Art. 13 – Sospensione

1. La sospensione è la dichiarazione di impossibilità temporanea di svolgere attività sotto le insegne della Federazione MIGEP o del Sindacato SHC e comporta la sospensione del rapporto associativo, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti.

2. Fermi restando gli eventuali provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi di legge, possono costituire presupposto per la sospensione dal rapporto associativo:

- a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- b) l'applicazione di misure di sicurezza disposte dall'autorità giudiziaria;
- c) l'applicazione di misure cautelari personali di natura detentiva previste dal codice di procedura penale;
- d) l'accertamento, nell'ambito del procedimento disciplinare associativo, di gravi violazioni dei principi e dei doveri previsti dalla presente Carta Etica.

3. La sospensione è disposta dagli organi competenti, nel rispetto del procedimento previsto, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti e del diritto di difesa dell'interessato.

4. La durata della sospensione è determinata in relazione alla gravità della violazione e secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e regolamenti.

art. 14 – Radiazione e radiazione di diritto

1. La radiazione comporta l'esclusione definitiva dell'interessato dalla Federazione MIGEP o dal Sindacato SHC, secondo l'appartenenza dell'iscritto e quanto previsto dai rispettivi Statuti.

2. La radiazione può essere pronunciata nei confronti dell'associato che, con la propria condotta, abbia gravemente violato i principi etici e deontologici della presente Carta, compromettendo la propria reputazione, la dignità della professione o i valori fondamentali

dell'organizzazione di appartenenza, in misura tale da rendere incompatibile la permanenza nella compagine associativa.

3. Costituiscono presupposto per la radiazione di diritto, secondo quanto previsto dagli Statuti e fermo restando il regolare procedimento disciplinare:



- a) la condanna definitiva per delitti di particolare gravità incompatibili con i principi di probità, integrità e responsabilità cui è tenuto l'associato;
 - b) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o altro provvedimento definitivo dell'autorità competente che comporti l'impossibilità di esercitare l'attività cui l'associato è abilitato;
 - c) la condanna definitiva per fatti commessi nell'esercizio dell'attività professionale o nell'esercizio di funzioni ricoperte all'interno della Federazione MIGEP o del Sindacato SHC, quando la natura e la gravità dei fatti risultino incompatibili con la permanenza nella compagine associativa.
4. La radiazione di diritto è comunque pronunciata all'esito del procedimento disciplinare previsto dalla presente Carta e dai rispettivi Statuti, nel rispetto del diritto di difesa dell'interessato.

Titolo VII – Disposizioni procedurali.

Art. 15 . competenza per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Il Collegio dei Probiviri è competente a procedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti alla Federazione MIGEP e al Sindacato SHC.
2. Il Consiglio Nazionale è competente a conoscere dei reclami avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri.

Art. 16 Procedimento disciplinare

1 – Competente a promuovere il procedimento disciplinare è il Presidente della Federazione MIGEP o del Sindacato SHC, secondo l'appartenenza dell'iscritto, il quale può delegare un componente del Consiglio Nazionale a sostenere la richiesta di applicazione della sanzione presso il Collegio dei Probiviri, con facoltà di subdelega ad altro iscritto, previa approvazione del Presidente.

2– Tutte le comunicazioni relative al corso del procedimento disciplinare devono essere fatte all'iscritto che vi è sottoposto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al suo domicilio o alla sua residenza, a meno che il contenuto di esse non sia letto alla presenza dell'interessato, che non sia rimasto contumace, durante le udienze del collegio dei probiviri.

3. La richiesta di apertura di un procedimento disciplinare, se non manifestamente priva di fondamento, deve essere comunicata all'iscritto a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, mediante chiara e circostanziata contestazione del fatto di cui viene incolpato, del luogo e del tempo in cui sarebbe accaduto e delle disposizioni deontologiche violate.

L'interessato, con un preavviso di almeno cinque giorni, deve essere ammesso a comparire avanti al Collegio dei Probiviri per essere sentito a chiarimento e discolpa prima dell'apertura del procedimento. Qualora i chiarimenti forniti siano sufficienti a escludere la necessità del procedimento disciplinare, la richiesta viene archiviata.



Art .17 – Procedimento cautelare

Per l'applicazione delle misure cautelari si seguono i principi e le disposizioni che regolano i procedimenti disciplinari in quanto compatibili. Il collegio dei probiviri, autonomamente o su richiesta del consiglio nazionale può applicare in via provvisoria la sospensione cautelare, previa contestazione degli addebiti almeno cinque giorni prima dell'adunanza che decide in merito, i termini di rinvii sono ridotti a due giorni. I provvedimenti della sospensione cautelare sono modificabili o revocabili in ogni tempo, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, ove siano venute meno le esigenze che ne hanno imposto e giustificato l'adozione.

Art. 18 – Valore educativo, formativo e professionale della Carta Etica

1. La presente Carta Etica costituisce anche uno strumento di riferimento educativo, formativo e professionale per la diffusione dei principi etici, deontologici e di responsabilità che devono accompagnare l'esercizio delle attività assistenziali.
2. La Carta può essere adottata e utilizzata, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle rispettive autonomie organizzative e formative, dagli enti, organismi e istituzioni che svolgono attività di formazione, qualificazione e aggiornamento, nonché dalle aziende sanitarie e ospedaliere, strutture sociosanitarie, socioassistenziali, RSA, cooperative sociali e dagli altri soggetti pubblici e privati nei quali operano gli Operatori Socio Sanitari e le altre figure e professionalità cui la Carta è rivolta.
3. La sua utilizzazione nei percorsi formativi e nei contesti organizzativi e assistenziali è finalizzata a promuovere la cultura della dignità e dei diritti della persona assistita, della responsabilità, della correttezza professionale, della sicurezza, del rispetto dei limiti delle proprie competenze e della collaborazione tra le diverse professionalità.

Titolo VIII Disposizioni Finali

Art.19 - Disposizioni finali e di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nella presente Carta Etica, si fa rinvio agli atti normativi vigenti, ai rispettivi Statuti, ai regolamenti e ai provvedimenti degli organi competenti della Federazione MIGEP e del Sindacato SHC.

26 maggio 2020

Perché una Carta Etica

La Carta Etica rappresenta un passo nel percorso di crescita e di consapevolezza professionale dell'Operatore Socio Sanitario. Una professione non si riconosce soltanto attraverso le competenze che esercita, ma anche attraverso i valori nei quali si identifica, la responsabilità che assume verso la persona assistita e la capacità di riconoscersi come parte di una comunità professionale.

La Carta non sostituisce le leggi, i contratti o le competenze delle Istituzioni, ma offre un riferimento comune nel quale riconoscere identità, valori, responsabilità e senso di appartenenza. È anche attraverso questa consapevolezza che una categoria costruisce la propria crescita professionale e rafforza la capacità di essere riconosciuta e rappresentata.